

TESTO VIGENTE -DELIBERA C.C. N. 11/2021	TESTO MODIFICATO
<p>ART. 13</p> <p>1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.</p> <p>2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi euro 300,00 (trecento/00) sarà facoltà de1l'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;</p> <p>3. Per le occupazioni permanenti e/o ricorrenti, il pagamento de1 canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno. Per importi superiori a euro 300,00 (trecento/00) è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o, per gli anni successivi al primo, entro il 31 marzo, le restanti 3 rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, qualora la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.</p> <p>4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro del1'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione del1'avvenuto pagamento.</p> <p>5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data de1 subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.</p> <p>6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.</p> <p>7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.</p> <p>8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p> <p>9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui ali successivi articoli 15 e 16 del presente regolamento, considerandosi, a tali effetti, ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.</p> <p>10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone di cui al presente regolamento possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.</p> <p>11. Il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il concessionario in caso di affidamento, per farsi rilasciare copia dello stesso.</p>	<p>Art. 13</p> <p>1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.</p> <p>2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Qualora l'importo del canone superi euro 300,00 (trecento/00) sarà facoltà de1l'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 4 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;</p> <p>3. Per le occupazioni permanenti e/o ricorrenti, il pagamento de1 canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo di ciascun anno. Per importi superiori a euro 300,00 (trecento/00) è ammessa la possibilità del versamento in 4 rate, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione o, per gli anni successivi al primo, entro il 31 marzo, le restanti 3 rate scadenti il 31 maggio, 31 luglio e 31 ottobre, qualora la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.</p> <p>4. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro del1'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione del1'avvenuto pagamento.</p> <p>5. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data de1 subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.</p> <p>6. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.</p> <p>7. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro.</p> <p>8. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.</p> <p>9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui ali successivi articoli 15 e 16 del presente regolamento, considerandosi, a tali effetti, ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.</p> <p>10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone di cui al presente regolamento possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.</p> <p>11. Il Comune o il Concessionario in caso di affidamento, provvede di norma ad inviare annualmente un prospetto di liquidazione con il dettaglio degli importi dovuti e delle relative scadenze. Resta comunque l'obbligo in capo al contribuente di provvedere al pagamento del canone dovuto alle prescritte scadenze; pertanto, qualora il contribuente non riceva il prospetto di liquidazione in tempo utile, dovrà premurarsi di contattare il Comune o il concessionario in caso di affidamento, per farsi rilasciare copia dello stesso.</p> <p>12. In caso di omesso o parziale versamento entro le</p>

	<p>scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997 secondo le seguenti modalità:</p> <table border="1" data-bbox="826 360 1433 875"> <thead> <tr> <th data-bbox="826 360 1107 443">Periodo di ritardo</th> <th data-bbox="1107 360 1433 443">Misura della sanzione ridotta fissa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="826 443 1107 555">Ritardo entro il 30° giorno dalla scadenza</td> <td data-bbox="1107 443 1433 555">sanzione fissa del 2 % dell'importo da versare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 555 1107 701">ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza</td> <td data-bbox="1107 555 1433 701">sanzione fissa del 5 % dell'importo da versare</td> </tr> <tr> <td data-bbox="826 701 1107 875">ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 13</td> <td data-bbox="1107 701 1433 875">sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare</td> </tr> </tbody> </table> <p>13. Costituisce causa ostativa all'applicazione della sanzione ridotta fissa di cui al precedente punto 12 l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.</p>	Periodo di ritardo	Misura della sanzione ridotta fissa	Ritardo entro il 30° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 2 % dell'importo da versare	ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 5 % dell'importo da versare	ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 13	sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare
Periodo di ritardo	Misura della sanzione ridotta fissa								
Ritardo entro il 30° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 2 % dell'importo da versare								
ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno dalla scadenza	sanzione fissa del 5 % dell'importo da versare								
ritardo oltre il 90° giorno e fino all'inizio delle attività di accertamento di cui al successivo punto 13	sanzione fissa del 10 % dell'importo da versare								
<p>Art. 21 - punto 2</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>	<p>Art. 21 - punto 2</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2022 e si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.</p>								